

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino

Esistono almeno due prospettive storiografiche da cui affrontare il tema relativo alla presenza ed alla funzione del materiale commercialistico nell'opera di Rolandino: si può restare all'interno di una comparazione tra opere di letteratura notarile, misurando qualità, quantità e peso specifico di questa parte delle elaborazioni del maestro bolognese, oppure preventivamente disegnare un più generale quadro di rapporti tra notai e mercanti medievali e tra gli universi giuridici che entrambe le categorie, ognuna a suo modo, propongono. È questa seconda strada quella che ho prescelto, perché mi sembra più produttiva ai fini dell'inquadramento anche di questo aspetto nel complesso della personalità di Rolandino: forse di lui parlerò poco, e me ne scuso in anticipo, ma ritengo che senza preventivamente chiarire la presenza e la funzione dei notai e delle loro tecniche giuridiche nel mondo mercantile non si possa apprezzare un apporto individuale, più o meno significativo. Seguirò, in questo caso, l'invito di un autore francese, Jean Hilaire, dei cui contributi scientifici parlerò ancora più avanti, secondo il quale bisogna andare al cuore della funzione notarile da un punto di vista propriamente giuridico, in quanto il notaio non è un semplice scrivano pubblico, ma un giurista che, rogando un atto, estrinseca la propria professionalità. È in sostanza artefice di una dimensione particolare dell'evoluzione del sistema giuridico, e proprio nell'Italia urbana del basso Medioevo, a contatto con il mondo mercantile, il notariato ha prodotto frutti pratici e dottrinali di grande interesse¹.

Su questo tema generale, prima di parlare specificamente di Rolandino, occorre riflettere, ripensando per un momento anche la storiografia giu-

* Pubbl. in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V); anche in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLIII/I, 2003), pp. 791-800.

¹ J. HILAIRE, *La science des notaires. Une longue histoire*, Paris 2000, p. 27.

scommercialistica di quest'ultimo secolo: è proprio la lettura delle opere degli storici, non solo di quelli del diritto, che convince della necessità di una prospettiva più ampia di inquadramento del tema. Inizierò con una citazione storiografica per molti versi esemplare.

«L'usanza commerciale viene svolta e riaffermata dai negozi giuridici conclusi in forma tipica, con regolare cooperazione di scrivani istruiti (notari) tra i quali vanno annoverati gli scrivani delle navi importanti per il commercio marittimo»². Sono sostanzialmente queste poche ed essenziali parole, corredate da qualche nota, quelle che riserva all'attività dei notai Levin Goldschmidt, padre della scienza moderna del diritto commerciale oltre che della storiografia giuscommercialistica, nella sua *Storia universale del diritto commerciale*, apparsa per la prima edizione nel 1891, poi tradotta in italiano e pubblicata a Torino nel 1913. L'opera è ancora oggi oggetto di attenta lettura e meditazione per chi si addentri nella storia dello *ius mercatorum*, e la frase sopra citata è il primo sintomo di un rapporto non sempre chiarito dalla storiografia tra la dottrina e la pratica giuridica, e quindi tra il notaio (con la funzione professionale e sociale ed il diritto di cui egli è portatore), gli altri giuristi e le fonti che ognuno di essi produce.

In quegli stessi anni Antonio Pertile scrive la prima storia complessiva del diritto italiano, comprendente sia un capitolo specificamente dedicato ai notai che un secondo relativo ai contratti commerciali, ma non attua un collegamento, anche solo generico, tra questi oggetti³. Lo stesso accade per il manuale di Salvioli, di poco posteriore, che ha avuto anch'esso una notevole circolazione⁴. Ancora in una recente opera collettiva sulla storia del diritto privato europeo, nella parte dedicata allo sviluppo del diritto commerciale medievale, Pohlmann non fa nessun accenno al possibile apporto della pratica notarile al processo di formazione delle regole giuridiche mercantili⁵. Tanto per restare alle opere di sintesi più recenti in tema di storia del diritto

² L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, trad. it. di V. POUCHAIN - A. SCIALOJA, Torino 1913, p. 124.

³ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Torino 1893-1903, VI/1, p. 290 e sgg. e IV, p. 554 e sgg.

⁴ G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, Torino 1921⁸, pp. 50 e sgg. e 655 e sgg.

⁵ H. POHLMANN, *Die Quellen des Handelsrechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, *Mittelalter (1100-1500)*, a cura di H. COING, München 1973, pp. 801-834.

commerciale occorre aggiungere ancora che la presenza del notaio nel mondo giuridico medievale e moderno non ottiene alcuna attenzione né rilievo da Galgano⁶.

Di questa tradizione storiografica l'eccezione è rappresentata da Alessandro Lattes, il quale, nella sua opera sul diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane ed in altri lavori successivi ha rilevato le strette connessioni della professione notarile con la civiltà mercantile, ma non ne ha sviluppato fino in fondo le implicazioni tematiche a causa delle caratteristiche e del contenuto non ricco della documentazione statutaria⁷.

Un contributo di grande interesse viene invece dallo storico francese Hilaire, di cui ho detto prima, che, forse non a caso, è contemporaneamente studioso di storia del diritto commerciale e di notariato. È proprio fresco di stampa un minuzioso affresco sulla scienza dei notai, *une longue histoire*, come egli intitola la sua ultima opera, che segue di qualche anno una introduzione storica al diritto commerciale⁸. La sua impostazione vede i notai non solo come compilatori di atti giuridici ma anche come 'creatori' di diritto.

Al di fuori della storiografia giuridica i notai hanno ottenuto grande attenzione come categoria di peso sociale e politico spesso determinante, ma le citazioni della loro capacità di interpretare al meglio le esigenze economiche della nuova società urbana sembrano quasi di maniera, cioè non fondate sull'esame reale delle soluzioni tecniche innovative che – penso, ad esempio, al contesto dei contratti sociali – finiscono spesso per avere significative ricadute anche sul piano istituzionale. Sono stati pubblicati nel 1999 gli Atti di un Convegno che celebrava la edizione del *Registrum magnum* del Comune di Piacenza e ad essi è stato dato l'impegnativo titolo di « Il Notariato Italiano del periodo Comunale »: scorrendo l'indice si può notare il giusto rilievo dato al notaio cronista, pubblico ufficiale, alla cultura scritta (di cui è per molti versi un simbolo), alla sua funzione politica e sociale (vista da Pini come esemplare proprio nella vicenda di Rolandino) ma, inespugnabilmente, non vi è traccia del notaio come giurista⁹.

⁶ F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976.

⁷ A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884.

⁸ J. HILAIRE, *La science des notaires* cit., p. 31 e sgg. e ID., *Introduction historique au droit commerciale*, Paris 1986.

⁹ *Il Notariato Italiano del periodo Comunale*, Piacenza 1999.

Eppure questo tema della funzione notarile nella creazione di nuovo diritto è centrale per comprendere non solo questa professione ma alcuni sviluppi della pratica e della dottrina giuridica successiva all'anno Mille. Roberto Lopez ha inventato per questo momento storico la felice espressione di « rivoluzione commerciale » che si è nutrita di radicali mutamenti economici, di differenti assetti sociali, ma anche di una cultura e di strumenti tecnici adeguati alla nuova temperie politica: egli afferma che « lo sviluppo dei contratti commerciali ha, nella storia del commercio, la stessa decisiva importanza che ebbe lo sviluppo delle tecniche e degli strumenti nella storia dell'agricoltura »¹⁰.

Alcune più recenti opere di sintesi sul Medioevo giuridico in Italia sembrano cogliere meglio il collegamento tra mutamenti economici e sociali e la loro formalizzazione giuridica, ed i loro autori, per inquadrare il fenomeno, hanno ritenuto necessario ripercorrere a ritroso una strada che porta all'alto Medioevo. È in questo periodo che definiscono la propria identità le diverse categorie di giuristi ed emergono i rispettivi apporti alla scienza ed alla pratica comune; Padoa Schioppa ricorda che

« La cultura dei giuristi è dunque in questi secoli essenzialmente una cultura di pratici del diritto: notai e giudici operano redigendo *chartae* e *notitiae* sulla base di formule tralaticie, adattate alle peculiarità del caso singolo. Le innovazioni del formulario degli atti, che pur si riscontrano, – ad esempio in tema di permuta, di compravendita, di atti di ultima volontà, oltre che in campo processuale – rivelano i movimenti e gli adattamenti di questa cultura pratica dei giuristi altomedievali »¹¹.

Al giudice ed alle delicate funzioni che svolge si affianca, quindi, il notaio, la cui figura è forse addirittura più esemplare dell'attività giuridica se è vero, come credo, quanto afferma Cortese, cioè che i documenti da lui rogati

« rivelano conoscenze e usanze tecniche e le mostrano a volta a volta banali o fantasiose, diligenti o superficiali, uniformi o diverse a seconda delle regioni e delle età. Il notaio appare così come il prototipo del "giurista" altomedievale agli occhi nostri, e non va escluso che tale apparisse anche ai contemporanei »¹².

¹⁰ R.S. LOPEZ, *La rivoluzione commerciale del Medioevo*, Torino 1975, p. 94.

¹¹ A. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa, il Medioevo* (parte prima), Padova 1995, p. 165.

¹² E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto Medioevo*, Roma 1995, pp. 318-319.

Emergono, come si può vedere, i profili soggettivi e di categoria professionale, con la rivendicazione di centralità nella vita giuridica del tempo.

Si pongono in questo momento le basi per la funzione essenziale avuta dai notai in campo mercantile e Grossi spiega bene su quali presupposti la creatività di questi professionisti venga sollecitata e vagliata:

« la linea tendenziale che coinvolge tutta la pratica negoziale è quella della atipicità: il mondo giuridico trova i suoi strumenti congeniali di azione non in schemi rigidi esemplari su modelli precedenti (per esempio romani) o codificati su modelli nuovi di zecca. L'uso aborrisce dalla modellistica rigida; i suoi stampi sono duttili e mutevoli con un affidamento totale alle intenzioni del notaio e alla buona fede delle parti: con il risultato che si assiste spesso alla deformazione e snaturazione di assetti negoziali tradizionalmente sorti con una specifica funzione ed ora costretti ad una profondamente diversa. Un esempio donazioni che assolvono la funzione di vendite ... »¹³.

Profili soggettivi, quindi, che inducono riflessioni sulla qualità del diritto e della sua scienza nell'alto Medioevo, ma anche profili di tecnica specifici della professione notarile che vengono in questo periodo esaltati da una situazione politica e normativa piuttosto fluida e cangiante, che molto si appoggia sulla presenza del notaio e sulla sua capacità di interpretare la consuetudine, fonte del diritto primaria in questo momento storico.

Dal XII secolo il mercante definisce, al pari del notaio, le coordinate del proprio *status* giuridico e sociale: l'attività di scambio di merci deve essere svolta continuativamente e professionalmente, cioè in collegamento con l'Arte e nel rispetto delle regole da questa dettate¹⁴. Il notaio può aiutarlo a dare maggiore certezza ai rapporti economici messi in atto e operanti, non senza problemi di correttezza definitoria, sulla base degli usi correnti; è la consuetudine, quindi, con la sua fluidità da imprigionare, che rimane, insieme alla *fides* ed alla scrittura, la principale chiave di lettura dei rapporti tra mercatura e notariato¹⁵.

¹³ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995, pp. 104-105.

¹⁴ V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova 1991, pp. 325-354.

¹⁵ Un esempio in questo senso è documentato in V. PIERGIOVANNI, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Atti del Convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane, Genova 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Consiglio Nazionale del Notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 73-89.

I lineamenti di queste vicende hanno incominciato a chiarirsi man mano che la documentazione medievale veniva pubblicata: un passo importante in questa direzione si è avuto, intorno al 1930, attraverso la migliore conoscenza delle vicende dei notai e dei mercanti genovesi, toscani e veneziani. In una fortunata collezione, coordinata da Patetta e Chiaudano la documentazione notarile si propone come la testimone privilegiata della nascita di nuovi rapporti economici attraverso la trasposizione formale dei comportamenti consuetudinari dei mercanti. Prendono corpo contratti come la commenda, la *societas*, il cambio, l'assicurazione, il deposito bancario: il lascito professionale di questi vecchi notai, a cominciare dal più antico cartolare genovese di Giovanni Scriba con atti degli anni 1154-1164, è ricco ed articolato e, una volta codificato con l'ausilio di strumenti concettuali spesso derivati dai giuristi di scuola, confluisce in nuovi formulari¹⁶.

Il processo è lento e determinato non solo da fattori tecnici bensì dai condizionamenti ambientali. Il primo fondamentale discrimine è quello derivante dall'esercizio del commercio per terra o per mare. È in campo marittimo, infatti, che emergono due esigenze fondamentali nel commercio: la necessità del credito e la divisione dei rischi. La pubblicazione di documenti senesi da parte di Chiaudano e Bizzarri ha mostrato, ad esempio, la mancanza a Siena di contratti di commenda mentre numerosi sono i contratti di cambio configurati come compravendite: al di là dell'imprecisione forse voluta della terminologia è forte il sospetto che tutto ciò sia funzionale a utilizzare forme vietate di mutuo¹⁷.

I notai che rogano in scali importanti come Genova o Venezia mostrano grande capacità e duttilità nel recepire nel documento i nuovi rapporti. La sensazione frequente è che essi non si appoggino a formulari più o meno canonizzati, ma piuttosto trasfondano nel documento le richieste, le esigenze e talora le parole dei loro clienti: quello che è stato loro imputato come incertezza o pressapochismo è certo talvolta tale, ma è anche lo sforzo di chiarire i reali contenuti del contratto e di parare eventuali future contestazioni. Queste potevano certo vertere su aspetti giuridici ma imma-

¹⁶ M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino 1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, pubblicati sotto la direzione di F. PATETTA - M. CHIAUDANO, I e II).

¹⁷ D. BIZZARRI, *Imbreviature notarili*, I, *Liber imbreviaturarum Appulliesis notariorum comunis Senarum MCCXXI-MCCXXXIII*, Torino 1934 (*Ibidem*, IV), p. XLI e sgg.

nente in questi professionisti è il timore di cadere sotto la scure dei divieti canonici dell'usura. La frequente duplicazione delle denominazioni dei contratti, *permutatio* e *cambium* società e compagnia, risponde, oltre che all'esigenza appena ricordata, anche alla volontà di riportare le nuove figure della pratica in più tradizionali alvei concettuali, servendosi magari delle elaborazioni che la scuola offriva in quantità sempre maggiori¹⁸.

Partendo da questa situazione relativa ai soggetti ed alle tecniche che mutano con la rivoluzione commerciale dei secoli XI e successivi, è il quadro ambientale ed operativo che si arricchisce e si complica per arrivare ad essere quello in cui opera Rolandino. Lo spazio urbano, i nuovi assetti istituzionali, una diversa organizzazione politica e sociale cambiano in maniera radicale la figura del notaio. La civiltà urbana e mercantile lo assume come elemento di cerniera tra la dottrina e la pratica e lo induce ad aggiornare il proprio modo di essere rapportandosi ai soggetti protagonisti del nuovo momento storico. Il mercante, prima di tutto, sulla cui figura la storiografia è vastissima in campo economico, politico e sociale. Per gli aspetti giuridici mi limito a rimandare ad un prezioso corso di lezioni di Umberto Santarelli che ne esalta la funzione promozionale nel campo dei contratti sociali e degli strumenti del credito, oltre a porre nella giusta evidenza la nascita ed il progressivo affinamento, in questo periodo, di uno strumento di difesa economica e sociale come il fallimento. Lo stesso autore dedica attenzione ad un altro elemento centrale nella storia che stiamo raccontando, costituito da una istituzione come la Chiesa romana e da un peccato-reato come l'usura¹⁹. La mediazione tecnica dei notai è stata fondamentale nello scongiurare il rischio di strangolare la vita economica e commerciale con la rigida applicazione dei divieti di usura. In questa attività i notai si sono giovati di un'altra istituzione centrale della vita medievale – e qui rientrano in gioco Bologna e Rolandino – cioè lo *Studium*²⁰.

Scendendo nei dettagli dei contenuti del diritto mercantile, si può dire che sia dalla dottrina che dagli statuti di questo periodo non emerge una precisa determinazione degli atti di commercio ma si nominano la compera (anche *negotiatio* o *mercadanzia*), il cambio, la società, il mutuo e il deposito

¹⁸ J. HILAIRE, *Introduction* cit., p. 38.

¹⁹ U. SANTARELLI, *Mercanti e società di mercanti*, Torino 1998³.

²⁰ E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, Roma 1995, p. 267 e sgg.

con il comodato²¹. Sono relative a tali contratti, peraltro, le formule che ritroviamo nell'opera di Rolandino.

Nella *Summa*, il terzo capitolo della prima parte è intitolato *de debitis et creditis* e contiene un approccio al tema molto significativo da parte dell'autore:

« Licet ex mutuo, commodato, deposito et de his quae mercandi seu negociandi causa aut ex pretio quod deberetur ad tempus multi procedant contractus varii et diversi, quia tamen sub uno et communi nomine crediti videlicet vel debiti concluduntur, ideo de omnibus his secundum ordinem de quodlibet in hoc tertio capitulo est videndum »²².

Egli propone, quindi, un recupero sistematico, sotto la comune matrice credito-debito, di una serie di rapporti comunemente individuati sotto nomi diversi, quali mutuo, comodato, deposito: il collante che dovrebbe indurre la semplificazione consiste nel fatto che si tratti di rapporti operativi *mercandi seu negociandi causa*. Il seguito del testo è però ancora più interessante perché Rolandino spiega ai suoi colleghi il contenuto del contratto di mutuo ma li mette in guardia dai pericoli del suo uso spregiudicato, prendendo le distanze dai cattivi operatori e declinando qualsiasi responsabilità come autore del formulario:

« Verumtamen ne contra me ipsum opponam posterius mihi, quia tacui et quia conscientia pungor hoc nequaquam silentio praeterire, illis dico tabellionibus qui hoc ignorant aut quod peius qui fingunt se vel simulant ignorare quod mutuum ex divina providentia pia et sancta causa proceditur, videlicet ut illi penes quos temporalem substantiam dominus commodavit, quemadmodum in caeteris misericordiae operibus sic in mutuo ad tempus egentibus proximis subvenirent »²³.

Secondo Rolandino, in una visione cristiana e provvidenziale, il mutuo nasce come strumento di aiuto a chi ne abbia bisogno e solo la malvagità degli usurai ha mutato in empio uno strumento pio. Il *miser tabellio* che, per pochi denari, si presti a siffatte pratiche si macchierà di un peccato non meno grave dell'omicidio, dell'adulterio o della rapina e si condannerà alla morte eterna: fugga il notaio onesto e timorato la stesura di questi contratti, altrimenti

²¹ A. LATTES, *Il diritto commerciale* cit., p. 76.

²² ROLANDINI RODULFINI, *Summa totius artis notariae*, Venetiis MDXLVI (rist. Bologna 1976), c. 83 v.

²³ *Ibidem*, cc. 83 v.-84 r.

macchierebbe, con la sua infedeltà, la purezza dell'arte: «Non enim in arte peccatum est, sed malos operarios abusus et subversio artis foedat»²⁴.

Seguono cinque *instrumenta* relativi al mutuo, iniziando da quelli individuali per finire al *mutuum contractum a Communi civitatis*, che pare incorporare al suo interno il tenore di una delibera dell'assemblea comunale²⁵. Nell'ultima opera rolandiniana, i *Contractus* editi da Ferrara che sono l'adeguamento delle formule precedenti a mutate situazioni, aumentano le formule contrattuali di mutuo; permane quella relativa al debito contratto dalla comunità ma, soprattutto, sembra essersi destato un preciso interesse per il mondo mercantile: accanto ad un «*Contractus mutui pro mercatione*», è posto un «*instrumentum mutui contracti a duobus mercatoribus piscatoribus*» e un interessante «*instrumentum mutui contracti inter quemdam mercatorem, vice et nomine sue societatis et tamquam procuratorem ipsius societatis et quemdam alium mutuantem nomine Marchionis Estensis et de ipsius pecunia*»²⁶. Nello stesso volume dei *Contractus*, nel capitolo *de compromissis*, esiste anche un *Instrumentum societatis*, non molto dissimile, in verità, da quello, con la stessa denominazione contenuto nella *Summa*²⁷.

Gli anni trascorsi tra le due opere rolandiniane, insieme ad un mondo economico in grande movimento, hanno convinto l'autore a prestare maggiore attenzione alla pratica mercantile: rimangono, peraltro, alcuni aspetti problematici quali, ad esempio, il non aggiornamento delle formule relative al deposito o al cambio, pur presenti, anche se in scarsa misura, nella *Summa*. Non sono carenze da poco se si pensi che siamo all'origine della storia della banca e dei titoli di credito, istituti per i quali i notai genovesi, veneziani e toscani hanno operato da protagonisti²⁸. Non so quanto possa reggere al proposito la differenza tra le città di mare e quelle legate al commercio terrestre, in un momento in cui fiorentini e senesi creano vere e proprie

²⁴ *Ibidem*, c. 84 v.

²⁵ *Ibidem*, cc. 91 r.-92 r.

²⁶ ROLANDINI PASSAGGERII *Contractus*, a cura di R. FERRARA, Milano 1983 (Consiglio Nazionale del Notariato, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, V), p. 142 e sgg.

²⁷ *Ibidem*, p.219.

²⁸ V. PIERGIOVANNI, *Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del Convegno internazionale di studi, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 («*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s., XLI/I; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 59-72.

holdings bancarie. Forse in questo momento l'innovazione va ricercata a Bologna più all'interno delle corporazioni specializzate che nei formulari notarili attenti all'ambiente universitario legato a schemi non sempre all'avanguardia²⁹. Dopo la lettura delle opere rolandiniane mi sentirei sommessamente di prospettare l'esistenza di un meccanismo di freno, non solo psicologico, derivante dalla personale religiosità del giurista e dal timore di incorrere e far incorrere allievi e lettori nelle pericolose conseguenze derivate dal non rispetto dei divieti canonici sull'usura.

Al di là di queste riserve rimane immutata, a mio modo di vedere, la chiarezza espositiva e concettuale e la grande capacità di sistemazione dimostrata con la sua opera.

Un grande giurista, infine, nel senso più nobile da dare a questo sostantivo, a dimostrazione della necessità di tenere unite scienza e pratica: proprio scrivendo di quest'ultima un autore seicentesco di grande nome, il cardinal Domenico Toschi, che ha intitolato la sua opera enciclopedica *Practicarum conclusionum iuris*, riporta il pensiero di un altro grande giurista di cui quest'anno cade l'anniversario della morte, cioè Baldo degli Ubaldi, morto un secolo dopo Rolandino. Afferma il Toschi che, secondo Baldo, «*Consuetudo practicae est servanda ...; in tantum esse servandam ut in omni dispositione theoriae videatur annexa, quia eam interpretatur ...*»³⁰: la teoria giuridica, quindi, che non può vivere senza la pratica.

È un grande scienziato del diritto, che ama qualificarsi *advocatus artis mercantiae* per rimarcare la inscindibilità dei due aspetti nell'unità della scienza giuridica³¹, che riconosce, in questo breve inciso, la funzione creatrice della pratica e la sua centralità anche nella costruzione della teoria. Al di là del contributo più o meno significativo dato alla elaborazione specifica del diritto mercantile, il grande merito di Rolandino e dei notai della sua epoca è stato quello di essere riusciti, forse ancora più dei grandi teorici ad essi contemporanei, a proporsi come il raccordo fondamentale attraverso cui le esigenze della società hanno trovato formulazione in regole di diritto.

²⁹ G. TAMBA, *Documentazione notarile e notai in Bologna. Tratti essenziali di due complesse vicende*, Bologna 1996 (Archivio di Stato di Bologna, Scuola di archivistica, paleografia, diplomatica).

³⁰ D. TUSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, VI, Lugduni MDCLXI, p. 188.

³¹ V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello* cit., p. 237.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo